

# MANUALE OPERATORI

## Centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati

---



MINISTERO  
DELL'INTERNO



**UNHCR**  
The UN Refugee Agency

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea  
Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

# MANUALE OPERATORI

Centri di accoglienza  
per minori stranieri  
non accompagnati

---

**Illustrazioni originali:** TIWI

**Progetto grafico e impaginazione:** MariaCuervoDesign.com



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea  
Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



## Indice

Introduzione	6
<b>Capitolo 1. Il superiore interesse del minore</b>	<b>9</b>
1.1 La definizione del superiore interesse nella CDI (Schema)	9 11
1.2 Un approccio pratico al superiore interesse del minore (Schema)	12 13
1.3 Il principio olistico e di multidisciplinarietà (Schema)	14 15
1.4 Le riunioni di equipe e il coordinamento locale (Schema)	16 17
1.5 La scelta del percorso amministrativo (Schema)	18 19
1.6 La cartella sociale e la relazione finale multidisciplinare (Schema)	20 21
<b>Scheda 1.</b> La procedura di accertamento dell'età	22
<b>Scheda 2.</b> Area legale	24
<b>Scheda 3.</b> La relazione finale multidisciplinare	26
<b>Scheda 4.</b> La conversione del permesso di soggiorno per minore età al raggiungimento della maggiore età	28
<b>Scheda 5.</b> L'affidamento ai servizi sociali fino al 21 anni età	29
<b>Scheda 6.</b> Le soluzioni sostenibili	30
<b>Scheda 7.</b> Le competenze della rete territoriale	31
<b>Capitolo 2. La protezione internazionale</b>	<b>34</b>
2.1 La protezione internazionale (Schema)	34 35
2.2 Lo status di rifugiato (Schema)	36 37

2.2.1	Il concetto di persecuzione (Schema)	38
2.2.2	Forme di persecuzione specifica dei/delle minori (Schema)	39
2.2.3	Agenti di persecuzione (Schema)	40
2.2.4	I cinque motivi alla base della convenzione (Schema)	41
2.3	La protezione sussidiaria (Schema)	42
	<b>Scheda 8.</b> Le garanzie procedurali per i/le minori	43
	<b>Scheda 9.</b> La ricerca COI	44
	<b>Scheda 10.</b> Il ricongiungimento familiare (contributo di IOM)	45
	<b>Capitolo 3. La partecipazione del minore</b>	46
3.1	Il principio di partecipazione (Schema)	47
3.2	Il linguaggio <i>child friendly</i> (Schema)	48
3.3	Il colloquio con il/la minore (Schema)	49
	<b>Scheda 10.</b> Lo spazio a misura del/della minore	50
	<b>Allegati 1.</b> Check list sulla corretta applicazione delle linee guida per un'adeguata valutazione del superiore interesse del minore durante la sua permanenza nelle strutture di prima accoglienza	52
	<b>Allegati 2.</b> Check list sulla corretta applicazione delle procedure operative standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale	53
	<b>Materiale di approfondimento</b>	54
	<b>Ringraziamenti</b>	55
	<b>Note</b>	56

## Acronimi

BIA	Best Interest Assessment
BID	Best Interest Determination
BIP	Best Interest Procedures
CRC	Convention on the Rights of the Child
CRC/C	Committee on the Rights of the Child
CRC/C/GC	General Comment of Committee on the Rights of the Child
COI	Country of Origin Information
FAMI	Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
IOM	International Organization for Migration
MSNA	Minori Stranieri non accompagnati
UNHCR	United Nation High Commissioner for Refugees
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
SIPROIMI	Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati
SOPs	Procedure Operative Standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e separati ospitati nelle strutture di prima accoglienza



Nel corso degli anni l'Italia è stata interessata dall'arrivo di molti/e minori stranieri/e non accompagnati (MSNA). L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), in armonia con il proprio mandato, ha svolto attività volte a rafforzare la loro protezione. In particolare, a partire dal 2015 ha perseguito tale obiettivo contribuendo al rafforzamento del sistema di accoglienza su richiesta ed in accordo con il Ministero dell'Interno<sup>1</sup>. Nello specifico, un supporto tecnico e costante accompagnamento operativo è stato prestato al personale specializzato impegnato nei progetti di prima accoglienza al fine di assicurare un effettivo godimento dei diritti riconosciuti ai MSNA attraverso il sistematico rispetto del loro superiore interesse, **promuovendo e consolidando l'adozione e la diffusione di buone prassi**.

Da un punto di vista operativo, l'UNHCR ha contribuito allo sviluppo di competenze e capacità degli operatori svolgendo attività di formazione ed aggiornamento in **tema di superiore interesse, accesso qualificato ed informato alla protezione internazionale e rafforzamento del coordinamento locale**. Particolare attenzione è stata prestata alla **sostenibilità** delle azioni, che ha qualificato la scelta delle metodologie e degli strumenti operativi.

Nell'ambito delle attività svolte, l'UNHCR ha perciò prodotto anche una serie di strumenti operativi<sup>2</sup> finalizzati a facilitare ed uniformare il lavoro degli operatori dei centri di accoglienza nello svolgimento delle loro attività quotidiane. Tutti i documenti citati, così come il presente Manuale, sono stati sviluppati secondo una **modalità partecipativa** attraverso la quale gli operatori sono stati direttamente coinvolti durante le fasi di preparazione dei documenti, quando possibile anche attraverso *focus group* specificatamente dedicati. In particolare, nei mesi di maggio e giugno 2019 sono stati realizzati due *focus group* che hanno visto impegnati gli operatori di tre progetti FAMI con lo scopo di raccogliere i suggerimenti e le proposte per la redazione del presente Manuale.

Il presente Manuale rappresenta non solo la sintesi di alcuni dei documenti

citati, ma anche la trasposizione pratica di un metodo di lavoro sviluppato negli anni nel rispetto della normativa vigente<sup>3</sup> e dei parametri progettuali richiesti<sup>4</sup>.

Il Manuale risponde all'esigenza espressa dagli operatori di avvalersi di uno strumento **pratico**, nei **contenuti** e nella forma, per la presa in carico del/ della minore e valutazione del Superiore Interesse del Minore.

Alla luce delle risultanze dei *focus group*, è stato quindi predisposto uno strumento snello, di pronta consultazione e dal marcato taglio pratico, corroborato anche da **sezioni più narrative**, all'interno delle quali sono presenti riferimenti ipertestuali per ulteriori approfondimenti. A questo scopo sono stati predisposti **schemi** che sintetizzano i contenuti e facilitano l'applicazione pratica dei concetti teorici.

Inoltre il Manuale include **schede tematiche**, che approfondiscono argomenti riguardanti attività e funzioni quotidiane.

Alla fine di ogni capitolo sono riportati i **riferimenti normativi** e il **materiale di approfondimento** relativi agli argomenti trattati.

Concludono il manuale **due allegati**, le *check-list* (sulla corretta applicazione delle *Linee Guida per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore e delle Procedure Operative Standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale*). Le due *check-list* sono strumenti particolarmente utili che permettono, al contempo, una pronta verifica delle attività svolte nel rispetto della normativa e dei parametri progettuali richiesti<sup>5</sup> nonché un'autovalutazione sullo svolgimento delle attività stesse da parte delle equipie multidisciplinari alla luce e nel rispetto per principio di preminenza del superiore interesse del minore.

# Il superiore interesse del minore



## 1.1 LA DEFINIZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE NELLA CRC

**L'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza stabilisce che:**

*“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.*

*“Il principio dell'interesse superiore si applica a tutti i minori, senza discriminazioni, anche ai minori non accompagnati e separati a rischio che si trovano al di fuori del proprio paese di origine. Si applica a tutti i minori, indipendentemente dal fatto che siano cittadini, stranieri, cittadini dell'Unione europea, cittadini di paesi terzi o apolidi” (Safe and Sound, pag. 19).*

*“La **valutazione del superiore interesse (BIA)** descrive una procedura semplice e continua per decidere quali azioni immediate sono nell'interesse superiore di un singolo minore, ad esempio in termini di protezione e di interventi di cura. La valutazione dell'interesse superiore può avvenire in diversi frangenti, ogni qual volta sia prevista o venga intrapresa un'azione che può avere un impatto sul minore. Tale valutazione può avvenire attraverso interviste e consultazioni con il minore, così come attraverso il reperimento di informazioni aggiuntive, laddove necessario, da parte di professionisti che abbiano le necessarie competenze, conoscenze e capacità in materia di protezione dei minori.*

*La **determinazione dell'interesse superiore (BID)** descrive una procedura più formale per prendere decisioni importanti che avranno un impatto fondamentale sul futuro sviluppo di un minore. Così come avviene per la valutazione dell'interesse superiore, è necessario che professionisti qualificati conducano interviste e consultazioni con il minore.*

*A causa dell'importanza di tali decisioni la determinazione dell'interesse*

superiore può avvenire però solo dopo aver raccolto **informazioni approfondite** sul minore nel corso della procedura dell'interesse superiore e garantendo un elevato grado di controllo ed indipendenza. La valutazione di ciò che costituisce il superiore interesse del minore è quindi un prerequisito per prendere una decisione relativa al minore in questione.

Il **CRC/C/GC. 14, par. 20 alla CRC** indica che non è necessario che ogni azione intrapresa da uno Stato debba includere un processo completo e formale di valutazione e determinazione del superiore interesse del minore.

Tuttavia, nel caso in cui una decisione abbia un impatto importante su uno o più minori, è necessario offrire un maggiore livello di protezione e procedure dettagliate”

(*Safe and Sound*, pag. 20)

## LA DEFINIZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE



## 1.2 UN APPROCCIO PRATICO AL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Il [Comitato per i diritti dell'infanzia](#) (istituito dagli articoli della Convenzione sui diritti dell'infanzia), nel [Commento Generale n. 14 \(par 55-82\)](#), considera opportuno individuare una lista esemplificativa e non esaustiva di elementi che dovrebbero essere presi in considerazione quando si procede a valutare e determinare il superiore interesse di un/a minore. Naturalmente, la lista dovrà essere adattata caso per caso in base alle specifiche esigenze di ogni singolo minore. Il comitato elenca, quali fattori minimi da prendere in considerazione:

- **Opinione del/della Minore;**
- **Identità del/della Minore;**
- **Tutela dell'ambito familiare;**
- **Elementi relativi alla cura, protezione e sicurezza del/dellaminore;**
- **Eventuali bisogni specifici o vulnerabilità;**
- **Il diritto alla salute e il diritto ad un'istruzione.**

In sostanza, secondo il commento citato (vedi paragrafi 80-84), nel valutare e determinare il superiore interesse di un/una minore, devono essere attentamente considerati tutti i **fattori rilevanti** relativi alla situazione specifica del/della minore in questione, garantendo, secondo le indicazioni, un **approccio olistico**.

Questo tipo di approccio si realizza attraverso il lavoro congiunto e coordinato di una **equipe multidisciplinare**, formata da più figure professionali, le quali possano contribuire, ciascuna in ragione delle proprie specifiche competenze, alla valutazione complessiva ed al bilanciamento dei diversi fattori emersi, sulla base di una raccolta completa di tutte le informazioni rilevanti. Il tutto è svolto nel rispetto del principio di protezione dei dati personali (vedi box 11 in [Safe and Sound](#)). L'importanza della condivisione delle informazioni rilevanti tra i diversi attori coinvolti risponde anche all'esigenza di evitare che il/la minore sia sottoposto ad interviste multiple, evitando con ciò il rischio di ulteriori traumatizzazioni e la perdita di fiducia nel sistema di protezione a cui il/la minore è affidato/a (a tal proposito vedi [GC/C/CRC 12](#), par. 24).

Nel sistema italiano, la normativa (art. 5, [Legge n. 47/2017](#)) prevede che sia il personale qualificato della struttura di prima accoglienza a svolgere, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente, un **colloquio** con il/la minore, in modo da approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione.

## UN APPROCCIO PRATICO AL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

### PRINCIPI GENERALI CRC

Non discriminazione art. 2	Superiore Interesse del minore art. 3	Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo art. 6	Partecipazione e rispetto per l'opinione del minore art. 12
----------------------------	---------------------------------------	--	---

La valutazione del superiore interesse del/della minore

▶ Ha natura olistica (tiene in considerazione tutte le caratteristiche del minore)

▶ È valutato attraverso:

- Un metodologia multidisciplinare (personale specializzato e diversificato nelle professionalità)
- Un approccio basato sui diritti del/della minore



### 1.3 IL PRINCIPIO OLISTICO E DI MULTIDISCIPLINARIETÀ

L'interesse superiore di un/a minore deve sempre essere adeguatamente valutato e determinato al fine di garantirne il pieno ed effettivo godimento dei diritti sanciti dalla CRC e di assicurargli un equilibrato sviluppo psico-fisico.


Ai sensi dell'art. [18 del D.Lgs 142/2015](#) "per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare".

Una corretta valutazione e, conseguentemente, una determinazione che conduca ad una soluzione sostenibile raramente può essere raggiunta facendo riferimento ad un singolo fattore attinente alla sfera esperienziale del/della minore.

"L'organizzazione concreta **dell'approccio olistico** può avvenire sotto forma di **equipe multidisciplinari**, di gruppi di lavoro ad hoc, di task force o di panel prestabili. A tal fine, vanno interpretati come sviluppi positivi gli sforzi di istituire panel che lavorino specificamente con il minore per determinare i suoi interessi. Tali panel garantirebbero ulteriormente la definizione di un approccio comune per ogni singolo minore, dal momento che il sistema di protezione del minore funziona di concerto con i sistemi di immigrazione e di asilo, al fine del raggiungimento di una soluzione duratura". ([Safe and Sound](#) box 9).

Nel sistema di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, la presenza di team multidisciplinari è prevista per legge nelle strutture governative ([D.M. Ministero Interno 1° settembre 2016](#)).

Tale previsione è prevista altresì nei [bandi FAM](#) finalizzati al finanziamento di progetti volti alla qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati.



## 1.4 LE RIUNIONI DI EQUIPE E IL COORDINAMENTO LOCALE

L'equipe multidisciplinare rappresenta il più importante strumento per una corretta presa in carico del/della minore.

In questa ottica, il **lavoro di gruppo** (che dovrebbe prevedere anche la partecipazione del tutore, ove nominato) e la **rilevazione incrociata** delle informazioni raccolte dai colloqui e dall'osservazione del/della minore, rappresentano lo strumento principale per garantire una valutazione adeguata del superiore interesse del minore.

La pianificazione di **periodici incontri di aggiornamento, confronto** (vedi anche le [Linee Guida](#) pubblicate dal Ministero dell'Interno) che possa includere anche la partecipazione del/della minore o di altri attori coinvolti nella presa in carico, risulta essere la modalità di lavoro più efficace per garantire un'adeguata presa in carico del/della minore nel rispetto del principio olistico.

Per assicurare un efficiente coordinamento, è anche necessario che il gruppo di lavoro nomini **un coordinatore del caso** (case manager, BIA/BID supervisor) il quale sarà chiamato non solo a garantire un efficace passaggio di informazioni sia dentro che fuori la struttura ma, soprattutto, sarà chiamato a pianificare le attività, controllare che il fascicolo personale del/della minore sia regolarmente aggiornato, che le azioni pianificate vengono attuate nei tempi stabiliti, che il/la minore sia adeguatamente informato del lavoro di equipe e che vi sia assicurata una sua piena partecipazione (vedi per un approfondimento [UNHCR Guidelines on assessing and determining the best interest of the child](#), 2018 pag. 113).

Infine, è necessario facilitare un consolidato **sistema di coordinamento locale** con e tra le istituzioni e le realtà locali coinvolte nel processo, quali, in particolare, il Comune, la Questura, la Prefettura, l'Autorità Giudiziaria, la Regione, le ASL/ASP, gli Istituti scolastici e formazione lavoro. È importante, in particolare, organizzare, a seconda delle realtà locali, una buona collaborazione con gli uffici dei **Servizi sociali del Comune territorialmente competenti**, al fine di rendere più efficiente la presa in carico del/della minore.

A tal fine, rappresenta una buona prassi la sottoscrizione di protocolli di intesa quali quelli di Teramo, [Potenza](#), Napoli, [Siracusa](#), Brindisi, Lecce, e Taranto promossi dalle Prefetture locali.



## 1.5 LA SCELTA DEL PERCORSO AMMINISTRATIVO

Una volta avvenuta l'identificazione del/della minore, durante la sua permanenza nella struttura di accoglienza, le equipe sono chiamate ad intraprendere le attività amministrative previste al fine del rilascio del titolo di soggiorno.

Ogni minore, come previsto dalla normativa italiana ([art. 10, L. 47/2017](#)) ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (per minore età o per motivi familiari in caso sia accompagnato). Durante il soggiorno potranno poi mergere indicatori utili per valutare e considerare opportuno l'accesso del/della minore alla **procedura di protezione internazionale** od a quella di **protezione sociale**.


Nello svolgimento di tale valutazione devono essere rispettate tutte le garanzie previste per il/la minore. Gli operatori dovranno agire **in modo coordinato** al fine di assicurare una valutazione completa, che assicuri il rispetto del superiore interesse del minore.

A tal fine il/la minore deve essere adeguatamente informato circa i percorsi amministrativi a sua disposizione e le relative conseguenze. L'**informazione** fornita deve essere **completa**, ma al tempo stesso **semplice, adeguata al grado di sviluppo del/della minore**, utilizzando un **linguaggio child-friendly** e l'idioma parlato dal/dalla minore stesso/a.

Tutto questo, affinché il/la minore sia effettivamente ed efficacemente messo nella condizione di **partecipare** alla scelta del percorso più idoneo. Il/la minore non è, infatti, il mero destinatario passivo delle scelte operate dagli "adulti". Quandanche tali scelte riguardino materie e ambiti complessi, come ad esempio quello legale, il **diritto all'ascolto ed alla partecipazione** deve essere garantito in ogni fase della procedura, inclusa la scelta del percorso amministrativo da seguire.

Da rilevare che, seppur la norma permetta l'avvio della procedura di protezione internazionale anche in assenza di **tutore nominato**, la sua compartecipazione al processo decisionale rappresenta per il/la minore una garanzia essenziale, considerando l'impatto di tale scelta nella vita del/della minore stesso, e perciò dovrebbe essere sempre assicurata.

## LA SCELTA DEL PERCORSO AMMINISTRATIVO



## 1.6 LA CARTELLA SOCIALE E LA RELAZIONE FINALE MULTIDISCIPLINARE

La normativa nazionale prevede che tutte le informazioni raccolte sul/sulla minore debbano confluire in un'unica **cartella (cartella sociale** secondo art. 9, [Legge n. 47/2017](#)) da condividere con i servizi sociali del Comune di destinazione e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente.

Considerato che, secondo la norma citata, la compilazione della cartella sociale deve evidenziare *“elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato”*, tale documento deve essere inteso come lo strumento di raccolta delle informazioni necessarie per provvedere ad una **valutazione e determinazione del superiore interesse** del minore nell'ambito del suo percorso di accoglienza.

Seppur ad oggi non esista un modello unico di “cartella sociale” valevole per l'intero territorio e per le diverse strutture in cui il/le minori non accompagnati vengono accolti, la [cartella personale](#) elaborata dal Ministero dell'Interno nell'ambito del sistema di prima accoglienza governativa rimane un ottimo esempio di strumento operativo per la valutazione del superiore interesse. Detto documento, infatti, è frutto di un consolidamento delle diverse pratiche messe in atto dai Progetti per la raccolta di informazioni sul/sulla minore e, prima della sua finalizzazione, è stato sottoposto ad una fase di sperimentazione e revisione.


Il documento è suddiviso in **tre macro aree**: una prima dedicata all'acquisizione di **informazioni immediate** (anagrafica del/della minore e azioni messe in atto) utili anche al fine di un pronto monitoraggio, una parte dedicata **all'osservazione del/della minore** (dove sono contenute le diverse relazioni psico/sociale e legale) e una parte dedicata agli **interventi eseguiti dalle equipe** a seguito di consultazione interna.

La cartella personale è strutturata in modo tale da contenere, all'interno di un unico fascicolo, tutte le informazioni rilevate dai diversi operatori che hanno interagito, informato e dialogato con il/la minore, nonché concludersi con una **relazione finale multidisciplinare** dalla quale emerga il percorso e gli interventi avviati e quelli che dovranno essere proseguiti o intrapresi nel corso dell'accoglienza nel rispetto del principio del Superiore Interesse del minore.

Nel rispetto della [normativa sulla privacy](#) e del segreto professionale, il responsabile del fascicolo cartaceo, elettronico o informatizzato, risponde

della corretta tenuta del documento e del puntuale aggiornamento. Inoltre, garantisce l'accesso alle informazioni contenute solo a chi ne abbia titolo ed è responsabile della sua acquisizione, archiviazione, conservazione e trattamento dei dati contenuti ([cfr Box 11 Safe and Sound](#)).

### LA CARTELLA SOCIALE E LA RELAZIONE FINALE MULTIDISCIPLINARE





## SCHEDA 1. LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

“L’esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assume, quindi, particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali l’espulsione, il respingimento o il trattenimento in un Centro di permanenza temporanea o di identificazione”.  
Circolare Ministero dell’Interno 17272/2007

*“In alcuni casi possono essere sollevati dei dubbi circa l’età di un individuo. È importante riconoscere che l’assenza di documentazione ufficiale non è necessariamente un’indicazione che un minore stia nascondendo informazioni sulla sua età dichiarata. In alcuni casi, per un individuo può essere molto difficile essere preciso circa la sua età anagrafica e nessun metodo può determinare l’età con una precisione del 100%.*

*Il Commento generale n. 6, par. 31 (i) alla CDI chiede che ogni ulteriore misura di accertamento dell’età debba essere: obiettiva ed equa, a misura di bambino ed attenta alla dimensione di genere, volta ad evitare qualsiasi rischio di violazione dell’integrità fisica della persona, assegnando il dovuto rispetto alla sua dignità umana.”* (Box 8 Safe and Sound)

Nelle more della procedura, al/alla minore dovrebbe essere garantita l'accoglienza in strutture dedicate (art. 19 bis, comma 2 D.Lgs 142/2015).

### Principi e garanzie fondamentali:

- ▶ **Dubbio fondato e *extrema ratio*:** effettuato solo qualora sussistano fondati dubbi in merito all’età dichiarata e solo laddove tentativi di determinare l’età non siano andati a buon fine.
- ▶ **Presunzione della minore età.** Nelle more dell’accertamento, la minore età va presunta e alla persona interessata deve essere garantita l’applicazione delle norme in materia di protezione dei/delle minori.
- ▶ **Beneficio del dubbio.** “qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge (art. 19 bis, comma 8, D.Lgs 142/2015).

▶ **Approccio olistico e multidisciplinare.** L’accertamento dell’età deve essere condotto secondo un approccio olistico e con procedure e metodi multidisciplinari.

▶ **Personale qualificato.** L’accertamento deve essere effettuato da “professionisti adeguatamente formati” (art. 19 bis, comma 6. Dlgs 142/2015).

▶ **Minore invasività del metodo di accertamento che sia rispettoso della persona:** effettuato con metodi il meno invasivi possibile, sicuri e rispettosi della dignità e dell’integrità psico-fisica della persona, appropriati all’età, al genere, alla cultura e alle esperienze vissute.

▶ **Gradualità delle azioni:** La procedura di accertamento multidisciplinare dell’età si interrompe quando emergono elementi sufficienti alla determinazione dell’età, senza necessità di procedere con tutti gli interventi previsti dalla legge/protocolli.

▶ **Margine di errore** il margine di errore deve essere sempre specificato nella relazione finale (art. 19 bis, comma 7 Dlgs 142/2015).

▶ **Rappresentante indipendente** L’accertamento dell’età deve essere effettuato alla presenza del tutore (o in sua mancanza del tutore pro-tempore) indipendente e adeguatamente formato.

▶ **Consenso informato** Prima di procedere con un accertamento dell’età, le autorità competenti devono assicurarsi che il presunto-a/sedicente minore sia stato informato e abbia compreso le ragioni dell’accertamento, la procedura, i metodi che saranno utilizzati, gli attori coinvolti, le possibili ripercussioni sulla sua salute in caso dell’uso di specifici metodi medici, le possibili conseguenze del risultato dell’accertamento e le conseguenze di un eventuale rifiuto.

▶ **Ruolo centrale del mediatore culturale** come previsto all’art. 19 bis, comma 6. Dlgs 142/2015 la figura del mediatore è richiesta “ove necessario”.

▶ **Accesso ad un ricorso effettivo** La possibilità di impugnare gli esiti della procedura la procedura ed il risultato dell’accertamento dell’età come disposto all’art. 19 bis, comma 9. Dlgs 142/2015.

## SCHEDA 2. AREA LEGALE

“Come indicato nelle [Linee Guida del Ministero dell'Interno](#) e nelle [SOPs di UNHCR](#), l'attività di informativa e di accompagnamento legale a favore del/della minore rappresenta una delle attività più importanti essendo finalizzata, fra l'altro, all'emersione di bisogni di tutela specifica derivanti dal rischio di persecuzione o tratta.”

Circolare Ministero dell'Interno 17272/2007

Lo schema che segue, riprende le attività già delineate in modo più esaustivo nei documenti sopra citati.

- 1) Primo colloquio informativo anche di gruppo a seconda delle circostanze ed esigenze.

Detta informativa può essere facilitata attraverso attività di partecipazione guidata di:

- a) Proiezione accompagnata del video informativo video e/o lettura congiunta del volantino informativo
- b) Lettura Guidata del [volantino informativo](#) (Guida per minori stranieri non accompagnati) sulla procedura di protezione internazionale.

- 2) Colloquio/i individuali di approfondimento

- Motivi espatrio
- Info viaggio
- Rischi in caso di rientro paese di origine

- 3) Valutazioni sul percorso amministrativo personale da presentare alla riunione di equipe per valutazione di gruppo alla luce del superiore interesse del minore con riferimento al percorso amministrativo da intraprendere (durante questa fase l'operatore legale dovrà condividere con l'equipe la sua valutazione sul caso specifico con riferimento all'emersione, o meno, di violazioni della CRC e/o rischi di persecuzione o tratta e, quindi, proporre il percorso amministrativo ritenuto più opportuno nel rispetto del superiore interesse del minore).

- 4) Informativa al/alla minore e confronto con lo stesso circa il percorso amministrativo proposto.

- 5) In caso di inserimento del/della minore nel percorso di protezione internazionale e/o tratta, apertura del relativo fascicolo legale come [SoPs UNHCR](#) (tabelle 1, 2, 3, 4 e 5).

### SCHEDA 3. LA RELAZIONE FINALE MULTIDISCIPLINARE

1. Valutazione complessiva sul minore e sulle attività effettuate alla luce del suo superiore interesse.
2. Proposte motivate sul proseguimento del percorso avviato in previsione della definizione di soluzioni durevoli (integrazione sul territorio, collocamento paese terzo e rimpatrio assistito).

Attraverso la visione della relazione finale multidisciplinare, il lettore avrà modo di comprendere le **informazioni più rilevanti** circa il profilo del/della minore, compresi i suoi bisogni specifici di protezione, e le **attività messe in atto** dagli operatori durante la sua permanenza nelle strutture di accoglienza.

La relazione finale, firmata dall'intera equipe multidisciplinare, rappresenta la **sintesi delle specifiche relazioni** redatte dal singolo operatore specialistico a cui sarà rimandata la lettura per l'acquisizione di informazioni più dettagliate sul/sulla minore.

#### Struttura della relazione (lista non esaustiva)

##### Profiling del/della minore

- Storia personale
- Storia familiare
- Eventuali ed ulteriori esigenze particolari (cfr. anche art. 17 D.Lgs 142/2015)

##### Espatrio

- Motivi e ragioni dell'espatrio
- Informazioni sul viaggio
- Rilevazione di eventuali violazioni della CRC, e/o rischi di persecuzione o tratta
- Percorso amministrativo intrapreso


##### Percorso ed attività effettuate nel corso della permanenza in struttura

- Scuola
- Attività di partecipazione
- Avviamento al lavoro
- Attività ludico-ricreative

##### Proposta di individuazione della soluzione sostenibile ritenuta più adeguata

- Percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia
- Trasferimento in paese terzo (anche per il tramite di procedura di ricongiungimento familiare)
- Rimpatrio assistito

## SCHEDA 4. LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ



Richiesta di parere, **almeno 6 mesi prima il compimento della maggiore età**, alla [Direzione Generale dell'immigrazione](#) e delle politiche di integrazione.

**Non devono richiedere il parere i:**

- Minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- Minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- Minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;

[Linee Guida](#) dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei/delle minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

## SCHEDA 5. L'AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI FINO AL 21 ANNI ETÀ

Art. 13 comma 2 L. 47/2017

“Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”.

- ▶ La domanda deve essere presentata **prima della maggiore età** alla Procura presso il Tribunale per i minorenni territorialmente competente.
- ▶ Il procedimento può essere avviato da:
  - Servizi sociali
  - Tutore
  - In caso di rifiuto degli stessi, dal/dalla minore, rappresentato da un avvocato supportato dagli operatori del centro di accoglienza o da organizzazioni di tutela dei/delle minori.
- ▶ All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione riguardante il percorso di inserimento sociale seguito dal/dalla minore e in corso, e possibilmente una relazione dei servizi sociali.
- ▶ I servizi sociali ai quali il Tribunale per i minorenni abbia affidato un neomaggiorenne in prosieguo amministrativo hanno l'obbligo di garantire la prosecuzione del percorso di inclusione avviato e l'accoglienza.

Secondo la circolare del [Ministero dell'Interno del 3.1.2019](#) riguardante l'applicazione del [D.L. 113/18 \(L. 132/18\)](#) i/le neomaggiorenni in prosieguo amministrativo potranno proseguire il loro percorso di accoglienza nel SIPROIMI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i Minorenni.



## SCHEDA 6. DALL' ARRIVO IN ITALIA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI SOSTENIBILI

La valutazione di quale possa essere il percorso più adatto per il/laminore inizia dal momento del suo ingresso in struttura



## SCHEDA 7. LE COMPETENZE DELLA RETE TERRITORIALE

- Prefettura territorialmente competente**
  - Comunica alla Struttura di Missione presso il Ministero dell'Interno dei dati relativi ai MNA sbarcati/rintracciati sul territorio.
  - Attiva strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai/alle minori non accompagnati (art. 19, co. 3-bis, D.Lgs. n. 142/2015).
- Struttura di Missione (presso il Ministero dell'Interno)**
  - Dispone il trasferimento dei MNA secondo le disponibilità delle strutture di prima accoglienza (art. 19 D.Lgs. n. 142/2015).
  - Promuove e cura rapporti ed intese con gli Enti, le Istituzioni e le Organizzazioni, anche non governative, coinvolte a vario titolo nella materia dei/delle minori stranieri non accompagnati, anche per le finalità di cui alla legge n. 47/2017.
  - Gestisce il Fondo per l'accoglienza dei/delle minori stranieri/e non accompagnati (L. 190/2014, art. 1, co. 181-182).
- Comune – Servizi sociali**
  - È tenuto ad intervenire a protezione dei/delle minori anche ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile.
  - Competente alla messa in sicurezza e protezione sociale anche del MNA (L.328/2000).
  - Eroga gli interventi dei servizi sociali intesi come “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà” art. 128 D.Lg. n. 112 del 31/03/98.
  - Esegue interventi a favore dei/delle minori soggetti a provvedimenti civili e amministrativi artt. 22 e 23 DPR 616/77.

### ► **Questura/Ufficio Immigrazione**

- Colloca il/la minore in luogo sicuro ai sensi dell'art. 403 cc.
- Identifica il/la minore entro 10 dall'inserimento del/della minore nelle strutture di accoglienza (art. 19, comma 1 D.Lgs 142/2015).
- Comunica la presenza sul territorio del MSNA al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore (art. 19, comma 5 D.Lgs 142/2015).
- Accerta l'identità e avvia le procedure di accertamento dell'età in caso di fondato dubbio sull'età dichiarata (art. 19 bis, commi 2 e 3 D.Lgs 142/2015).
- Provvede al rilascio dei permessi soggiorno ai sensi dell'art. 10 L. 47/2017.
- Provvede alla ricezione della domanda di protezione internazionale (art. 3 D.Lgs 25/2008).
- In caso di minore vittima di tratta, verifica l'età (art. 2 comma 2 DPCM 234/2016) ed effettua un colloquio preliminare (art. 2 comma 4, DPCM 234/2016).

### ► **Tribunale per i Minorenni**

- Adotta provvedimento di espulsione del/della minore (art. 31, comma 4 D.Lgs 286/98).
- Adotta provvedimento per il rimpatrio assistito del/dellaminore (art. 8 L. 47/2017).
- Detiene la lista dei tutori volontari (art. 11 L. 47/2017).
- Dispone l'affidamento ai servizi sociali fino al 21° anno di età (art. 13, comma 2 L. 47/2017).
- Nomina il tutore volontario (art. 19, comma 5 D.Lgs 142/2015).

### ► **Procura presso il Tribunale per i Minorenni**

- Dispone esami socio sanitari in caso di fondato dubbio sull'età del/della minore (art. 19 bis, comma 4 D.Lgs 142/2015)

### ► **ASL/ASP**

- Rilascia l'iscrizione al SSN (art. 34, comma 1, b) bis) D.Lgs 286/98)

### ► **Ente Scolastico**

- Attiva le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico (art. 21, comma 2 D.Lgs 142/2015)

### ► **Commissione territoriale**

- È competente per la valutazione delle domande di procedura di protezione internazionale (art.4 D.Lgs 25/2008)

### ► **Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza**

- È competente per la selezione e la formazione dei tutori volontari (art. 11 L. 47/2017).

# La protezione internazionale

## 2.1 LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*“È responsabilità degli Stati, secondo il diritto internazionale, proteggere i propri cittadini. Tuttavia, quando i governi non vogliono o non possono fornire tale protezione, gli individui rischiano di subire violazioni dei loro diritti tali da costringerli a lasciare le loro case, per cercare protezione in un paese terzo. Allorché i governi dei paesi d’origine non proteggono più i diritti fondamentali delle persone, la comunità internazionale interviene a garantire che tali diritti siano rispettati, riconoscendo il diritto delle persone coinvolte ad essere protette. La protezione internazionale, dunque, opera laddove venga meno il legame privilegiato che ciascun cittadino ha, di diritto, con il proprio Stato d’origine”* (UNHCR, [Protezione dei rifugiati: Guida al diritto internazionale del rifugiato](#), pag. 10)

La normativa internazionale di riferimento è la [Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951](#). Firmata da 146 Stati contraenti, definisce la qualifica di “rifugiato” e ne delinea i diritti.

Il diritto di un rifugiato ad essere protetto contro il ritorno forzato, o refoulement, è stabilito all’art. 33.1 della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati: *“Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (‘refouler’) in alcun modo un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una particolare gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”* (v. anche UNHCR, [Protezione dei rifugiati: Guida al diritto internazionale del rifugiato](#), p. 16).

*“La Convenzione sui rifugiati e il Protocollo forniscono agli Stati contraenti le basi giuridiche per la protezione dei rifugiati. Da parte sua, l’UNHCR ha avuto il mandato di fornire protezione internazionale ai rifugiati e di ricercare soluzioni permanenti ai loro problemi attraverso il suo [Statuto](#), adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU nel dicembre 1950”.* (UNHCR, [Protezione dei rifugiati: Guida al diritto internazionale del rifugiato](#), p. 23).

La normativa internazionale è stata poi recepita nell’ordinamento nazionale con il [d.lgs. 251/2007](#), che definisce le qualifiche di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e il contenuto della protezione stessa, e con il [d.lgs. 25/2008](#), che disciplina invece gli aspetti procedurali.

Nell’Unione Europea, la protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. L’istituto – ora abrogato – della protezione umanitaria, così come la protezione speciale e i casi speciali introdotti dal [D.L 113/18 \(L. 132/18\)](#) **non ne fanno parte**.

### LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE



## 2.2 LO STATUS DI RIFUGIATO

La definizione del termine “rifugiato”, così come la definizione dei diritti dei rifugiati stessi e degli obblighi legali degli Stati di garantire loro protezione, viene fornita da un trattato internazionale, la Convenzione di Ginevra del 1951 che costituisce la pietra d’angolo della protezione dei rifugiati e di cui sono parte 146 Stati (v. UNHCR, The 1951 [Convention relating to the status of refugees and its 1967 Protocol](#), p. 1).


Secondo la [Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati](#), si definisce rifugiato “**chiunque, nel fondato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi**”. (Art. 1 A, Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati).

Sono quindi diversi gli elementi che compongono la definizione di rifugiato, rinvenibili nel [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato](#) di UNHCR:

- Il **fondato timore** (di essere perseguitato): l’elemento del timore, che è uno stato d’animo soggettivo viene integrato dall’elemento della fondatezza, agganciato ad una situazione oggettiva (per analizzarla è fondamentale avere a disposizione le cd. COI, v. paragrafi 35- 50 del [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato](#))
- La **persecuzione** (paragrafi 51-60 del [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato](#))
- I cinque **motivi** alla base della persecuzione (v. paragrafi 66-86 del [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato](#))
- Il trovarsi **al di fuori** del proprio Paese di origine e l’impossibilità o non volontà di avvalersi della **protezione** del proprio Stato: può accadere anche che una persona lasci il proprio Paese per motivi differenti dal timore di persecuzione (per es. per studio o per turismo) e che, nel frattempo, vi sia un cambiamento di circostanze (per es. un cambio di regime) o della persona stessa (per es. attività politiche o conversioni religiose nel paese ospite, o ancora maturazione della consapevolezza in merito al proprio

orientamento sessuale o alla propria identità di genere); in tal caso, si parla di rifugiati “*sur place*” v. paragrafi 87-96 del [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato](#).

### LO STATUS DI RIFUGIATO





## 2.2.1 Il concetto di persecuzione

Come riportato dal [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato](#) di UNHCR (pp. 15 e ss), a livello internazionale, “*non esiste una definizione accettata universalmente di persecuzione. Dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra si può dedurre che una minaccia alla vita o alla libertà costituisce persecuzione. Altre violazioni gravi dei diritti umani per le stesse ragioni costituirebbero persecuzione*”. Tuttavia, bisogna tener presente le circostanze e la condizione psicologica individuale per capire se altre azioni pregiudizievoli possano costituire persecuzione. Una persona può anche essere stata oggetto di **misure** che di per sé non raggiungono la soglia di persecuzione, ma possono costituire persecuzione se aggiunte ad altre circostanze avverse (quali un deterioramento delle condizioni di sicurezza). Anche la **discriminazione** può ammontare a persecuzione se comporta conseguenze gravemente pregiudizievoli per la persona colpita (per es., restrizioni al diritto a guadagnarsi la vita, all’accesso all’istruzione).

Quanto alla normativa italiana, il concetto di persecuzione viene definito all’art. 7 del [d.lgs. 251/2007](#) come:

- Atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una **violazione grave dei diritti umani fondamentali**, in particolare dei diritti inderogabili;
- Atti che costituiscono la **somma di diverse misure**, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui **impatto** sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona una violazione grave dei diritti umani fondamentali.

A tale definizione si aggiunge un elenco non esaustivo di esempi di atti che costituiscono persecuzione, quali:

- Atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- Provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori o attuati in modo discriminatorio;
- Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- Rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- Azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, in particolari circostanze;
- Atti specificamente diretti contro un genere o **contro l’infanzia**.

## IL CONCETTO DI PERSECUZIONE



## 2.2.2 Forme di persecuzione specifica dei minori

In base al principio del **superiore interesse del minore**, il timore di persecuzione deve essere valutato dal punto di vista del/della minore stesso.

Per esempio, *“il maltrattamento che non raggiunge il livello di persecuzione nel caso di un adulto può raggiungerlo rispetto a un minore”*(pag. 8 UNHCR, [Linee guida sulle richieste di asilo dei minori](#)). Se, da un lato, *“i minori possono subire danni simili o identici agli adulti, dall’altro possono viverli in modo diverso* (pag. 10 UNHCR, [Linee guida sulle richieste di asilo dei minori](#)), *“Azioni o minacce, che potrebbero non raggiungere il livello persecutorio nel caso di un adulto, potrebbero invece raggiungerlo nel caso di un minore. **L’immaturità, la vulnerabilità, i meccanismi di sopportazione non elaborati, la dipendenza rispetto agli adulti di riferimento, nonché i diversi stadi evolutivi ed un ritardo nello sviluppo delle capacità possono essere direttamente connessi alle modalità con cui un minore vive o teme un danno. Soprattutto nelle domande in cui il danno subito o temuto è più grave delle semplici molestie, ma è meno grave di una minaccia alla vita o alla libertà, le circostanze individuali del richiedente, tra cui l’età, sono un fattore essenziale”*** (v. pag. 10 UNHCR, [Linee guida sulle richieste di asilo dei minori](#)).

Inoltre, è fondamentale sottolineare che, nella definizione di persecuzione, la normativa italiana menziona esplicitamente gli **atti specificamente diretti contro l’infanzia** (v. art. 7, co. 2, lettera f, del [d.lgs.251/2007](#)). Infatti, sebbene la definizione di rifugiato si applichi a tutti gli individui, i **minori** possono essere vittime, oltre che degli **stessi atti persecutori di un adulto**, che come detto devono essere esaminati dal punto di vista del/della minore, anche di forme di **persecuzione specifica dei minori**.

Tra le forme di persecuzione specifiche contro l’infanzia e l’adolescenza possono essere annoverati l’**arruolamento minorile**, la **tratta infantile** e la **mutilazione genitale femminile**. *“Altri esempi includono, ma non sono limitati a, **violenza familiare e domestica, matrimoni forzati o precoci, lavoro minorile vincolato alla restituzione di un debito o particolarmente rischioso, lavoro forzato, prostituzione forzata e pornografia infantile”*** (v. ancora pag. 11, UNHCR, [Linee guida sulle richieste di asilo dei minori](#)). In detto contesto, ogni valutazione sarà effettuata caso per caso sulla base della specifica situazione (vedi anche [UNHCR, EXCOM 2007, Children at risks](#)).

È necessario tuttavia ricordare che, da un lato, l’esemplificazione fornita non è esaustiva, e, dall’altro, che l’esame di una domanda di asilo avviene in base a una valutazione individuale delle circostanze specifiche del singolo caso, come ripetutamente esplicitato nel [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato](#) di UNHCR.

### FORME DI PERSECUZIONE SPECIFICA DEI MINORI

Si ricorda, a ogni modo, che gli esempi di forme di persecuzione specifica innanzi delineati né sono esaustivi né sono applicabili in assenza di una valutazione caso per caso e che devono essere presi in considerazione tutti gli elementi peculiari del caso individuale, quali l’assenza di una protezione effettiva da parte dello Stato e la sussistenza di un nesso con i motivi della Convenzione.

#### ALCUNI ESEMPI DI PERSECUZIONE SPECIFICA

- Arruolamento minorile
- Tratta infantile
- Mutilazione genitale femminile (FGM)
- Violenza familiare e domestica
- Matrimoni forzati o precoci
- Lavoro minorile vincolato alla restituzione di un debito o particolarmente rischioso o lavoro forzato
- Prostituzione forzata e pornografia infantile
- Grave discriminazione dei minori nati al di fuori di una rigida pianificazione familiare e dei minori divenuti apolidi
- Violazione dei diritti economici, sociali e culturali che mettono a rischio il **diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo** del minore.

### 2.2.3 Agenti di persecuzione


La persecuzione può essere riferita sia alla condotta da **attori statali** sia da **attori non statali**. Gli atti commessi da questi ultimi possono costituire persecuzione se vengono tollerati dalle autorità o se le autorità stesse si rifiutano o non riescono a offrire una protezione efficace.

La nozione di attore statale deve essere interpretata in senso ampio, includendo qualsiasi funzionario operante a tutti i livelli dell'amministrazione (nel ramo giudiziario, legislativo o esecutivo), così come persone o entità abilitate all'esercizio di pubblici poteri, persone o associazioni private che agiscono sotto il controllo o la direzione di organi che esercitano pubblici poteri o agenti dello Stato che agiscono al di fuori dell'ambito della loro autorità giuridica.

Inoltre, come specificato dalle [Linee guida sulle richieste di asilo dei minori](#) di UNHCR, nelle richieste di asilo di minori, gli agenti di persecuzione sono spesso **attori non statali**. *“In tali situazioni, è fondamentale capire la capacità o la volontà di uno Stato di proteggere la vittima in maniera efficace ed effettiva, caso per caso. Per esempio, l'emanazione di una legge che proibisce o denuncia una determinata pratica persecutoria nei confronti dei minori non costituisce, di per sé, una prova sufficiente. L'accesso del minore alla **protezione dello Stato** dipende anche dalla capacità e dalla volontà dei genitori, di altri caregiver primari o di un tutore di esercitare i diritti e ottenere protezione per conto del minore con azioni quali la presentazione di una denuncia alla polizia, alle autorità amministrative o a istituzioni pubbliche”* (v. ancora pag. 20, UNHCR, [Linee guida sulle richieste di asilo dei minori](#)).

*“Tuttavia, non tutti i minori hanno un adulto che li può rappresentare (per esempio, i minori non accompagnati o orfani, o ai casi in cui l'agente di persecuzione è proprio il genitore o un tutore). È importante ricordare che, a causa della loro giovane età, i minori potrebbero non essere in grado di avvicinare le forze dell'ordine e i funzionari potrebbero ignorarli, o essere, essi stessi, carenti delle competenze necessarie per intervistarli e ascoltarli”* (v. di nuovo, pag. 20, UNHCR, [Linee guida sulle richieste di asilo dei minori](#))

### GLI AGENTI DI PERSECUZIONE



## 2.2.4 I cinque motivi alla base della Convenzione

“Come nel caso delle richieste d’asilo presentate da adulti, è necessario stabilire se il fondato timore di persecuzione del minore sia legato o meno a uno o più dei cinque motivi di cui all’Art. 1A(2) della [Convenzione del 1951](#). È sufficiente che il motivo riferito nella Convenzione sia un fattore rilevante per configurare la persecuzione, ma non è necessario che sia l’unica causa, o addirittura la principale” (v. ancora pag. 21, pag. 20, UNHCR, [Linee guida sulle richieste di asilo dei minori](#)).

Ad, esempio, l’articolo 8 del [D.Lgs 251/2007](#) ricorda che è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché tale caratteristica gli sia attribuita dall’autore delle persecuzioni”; ciò che rileva è che l’agente persecutore ritiene che lo sia.


Inoltre, le [Linee guida sulle richieste di asilo dei minori](#) di UNHCR, riportano anche alcuni esempi di persecuzione specifica che dei minori riconducibili ai 5 motivi di persecuzione (v. pag. 21 e ss.), tra cui:

- Politiche che allontanano i minori dai genitori sulla base di presupposti razziali, etnici o di origine;
- Attacchi contro ragazze appartenenti a minoranze etniche a fini di stupro, tratta o reclutamento;
- Il rifiuto di un minore di aderire a ruoli di genere prestabiliti;
- I minori possono essere specificatamente individuati per unirsi alle forze o ai gruppi armati di uno Stato sulla scia di ideologie religiose o simili;
- Gli studenti che svolgono attività politica (anche in movimenti di liberazione nazionale o di protesta) o minori a cui vengono attribuite le opinioni di adulti.

Per quanto attiene all’appartenenza a un **particolare gruppo** sociale riferito ai/alle minori, “nonostante l’età non sia, in termini stretti, né innata né permanente in quanto cambia continuamente, essere un minore è a tutti gli effetti una caratteristica immutabile in un qualsiasi momento. Un minore chiaramente non può dissociare se stesso dalla propria età per evitare la persecuzione temuta. Il fatto che un giorno crescerà è irrilevante per la configurabilità del determinato gruppo sociale, in quanto questa si basa sui fatti così come presentati nella domanda di asilo. Essere un minore è direttamente rilevante per la propria identità, sia agli occhi della società

sia dal punto di vista del singolo minore. Inoltre, l’età e altre caratteristiche possono dare origine a gruppi quali i “minori abbandonati”, i “minori disabili”, gli “orfani”, o “i minori nati al di fuori di politiche coercitive di pianificazione familiare o matrimoni non autorizzati” (v. pag. 23, UNHCR, [Linee guida sulle richieste di asilo dei minori](#)).

### I CINQUE MOTIVI ALLA BASE DELLA CONVENZIONE





## 2.3 LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

La protezione sussidiaria può essere riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato se sussistono le condizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 251/2007, cioè: “.. *se sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno*”.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

a) la **condanna a morte** o l'esecuzione della **pena di morte**;

Essa non deve essere stata necessariamente già comminata. La mera esistenza di un rischio effettivo che al suo ritorno il richiedente possa subire una condanna a morte può essere considerata sufficiente dimostrazione dell'esigenza di protezione sussidiaria. Comprende anche l'uccisione intenzionale di una persona da parte di soggetti non statuali che esercitano un qualche tipo di autorità ([Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), pag. 27 e ss).

b) La **tortura** o altra forma di pena o **trattamento inumano o degradante** ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

La **tortura** è definita come: un atto intenzionale, che provochi dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, per fini quali ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione.

La distinzione fra tortura e **pena o trattamento inumano o degradante** si basa più su una differenza di livello che non relativa alla natura del fatto.

**Penza o trattamento inumano**: causa deliberatamente un'intensa sofferenza mentale o fisica (che non raggiunga il livello per essere considerata tortura).

**Penza o trattamento degradante**: fa insorgere nella vittima sentimenti di paura, angoscia e inferiorità, capaci di umiliare o svilire la stessa.

Gli **autori** dei gravi danni possono essere anche soggetti non statuali.

(v. pag. 29 e ss. [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#)).


c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla **violenza indiscriminata** in situazioni di **conflitto armato** interno o

internazionale. L'UNHCR interpreta l'espressione violenza “indiscriminata” o “generalizzata” come l'esercizio della forza non mirato ad un oggetto o individuo specifico. (v. pag. 2, UNHCR, [La protezione sussidiaria secondo la Direttiva Qualifiche nel caso di persone minacciate da violenza indiscriminata](#)).

L'EASO riporta che vi sia una situazione di **conflitto armato** se vi è:

- Presenza di due o più **gruppi armati** (che possono includere sia forze armate statali sia milizie o altri gruppi armati);
- **Scontro** fra i predetti gruppi armati (non limitato a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti).

La disposizione risulta egualmente applicabile sia in situazioni di **conflitto internazionale** sia di **conflitto interno**. Un conflitto armato può avere luogo anche solo in alcune parti del territorio di uno Stato (v. [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#)).



## SCHEDA 8. LE GARANZIE PROCEDURALI PER I/LE MINORI

### BUONE PRASSI

- **Colloqui individuali** in cui il/la minore manifesti la volontà di fare domanda di protezione internazionale o emergano elementi in tal senso;
- **Informazione** sulla procedura e le diverse fasi;
- Informazione adeguata all'età e al grado di sviluppo del/della minore, con un linguaggio *child-friendly*;
- Indicazione della **lingua e dialetto** per il colloquio in Commissione al momento della registrazione;
- Gli operatori mantengono i **contatti con la Commissione Territoriale** per inviare o ricevere comunicazioni o fornire documentazione aggiuntiva.

*(v. Procedure Operative Standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e separati ospitati nelle strutture di prima accoglienza).*

### GARANZIE PREVISTE DAL D. LGS. 25/2008

- Presenza del **tutore** (o tutore pro tempore);
- Compilazione del modello **C3**;
- **Documentazione** da allegare: dichiarazione del richiedente, documenti identificativi o di supporto, relazioni dell'equipe multidisciplinare e certificazioni, COI ed eventuali altri documenti utili;
- Richiesta di **esame prioritario** (art. 28. 1 (b) del [D.Lgs. 25/2008](#));
- Partecipazione del tutore [In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere a una seconda audizione anche senza la presenza del tutore, fermo restando la presenza del personale di supporto, nell'esclusivo interesse del minore (art. 19 del [D.Lgs. 25/2008](#))];
- Può essere ammesso **personale di sostegno** (art. 13.2 del [D.lgs. 25/2008](#)) o **l'avvocato**, se il minore è assistito (art. 13.4 del [D.lgs. 25/2008](#)), comunicandolo con congruo anticipo alla Commissione Territoriale.

## SCHEDA 9. LA RICERCA COI

La ricerca COI è un'attività essenziale per valutare la domanda di protezione internazionale ma nel caso di utilizzo da parte degli operatori dei centri risulta essere un efficace strumento per conoscere al meglio il contesto da cui proviene il minore.

Permette di capire meglio il **contesto di provenienza, anche sociale e familiare**, del minore favorendo il lavoro di professionisti quali gli psicologi e gli assistenti sociali. Permette di ricostruire con maggiore precisione il vissuto del/della minore e gli **elementi alla base della domanda di protezione internazionale**, approfondendo gli aspetti che potrebbero non essere evidenziati spontaneamente dal/dalla minore.

Nello svolgere una [ricerca COI](#), è opportuno tenere a mente alcuni **criteri**:

- **Rilevanza** (pertinenza, per es. nel caso di minori devono includere la particolare situazione dei minori nel Paese d'origine);
- **Attendibilità ed equilibrio** (imparzialità e indipendenza, chiarezza nelle fonti e nella metodologia utilizzate);
- **Attualità** (le fonti devono riportare informazioni attinenti allo specifico periodo in cui sono accaduti gli eventi);
- **Protezione dei dati personali** (prestare cautela per non mettere a rischio una persona o un'organizzazione nel paese di origine, non menzionare dati personali ed evitare il contatto con i rappresentanti dello Stato, anche nel caso di ricerche effettuate tramite accesso a social network o a banche dati online pubbliche o private).

Siti utili:

#### Database

- [www.ecoi.net](http://www.ecoi.net)  
- <http://reliefweb.int>

#### Mappe

- <http://www.fallingrain.com/world/index.html>  
- <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4ca.html>

#### Lingue e minoranze

- <http://ethnologue.com>  
- <http://www.minorityrights.org>  
- <https://freedomhouse.org/issues/religious-freedom>  
- <http://www.religiousfreedom.com/>

#### Info su profili di protezione - UNHCR

- <https://www.unhcr.it/risorse/manuali/posizioni-unhcr>  
- [www.refworld.org](http://www.refworld.org)

## SCHEDA 10. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (con il contributo di IOM)

Ricongiungimento familiare dei minori stranieri non accompagnati richiedenti la protezione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino III (UE N. 604/2013)

Applicato in 32 Paesi Europei (inclusi Norvegia, Islanda, Svizzera, Liechtenstein) stabilisce i meccanismi e criteri oggettivi per determinare quale sia lo Stato Membro competente per esaminare la domanda di Protezione Internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o un apolide. Per i minori non accompagnati lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale è quello nel quale risiedono regolarmente: parenti, fratelli, familiari.

**Elementi da valutare nel superiore interesse del minore:**

- Presenza di parenti, fratelli, familiari e possibilità di ricongiungimento familiare
- Il benessere e lo sviluppo sociale del minore; analisi e valutazione del rischio
- L'opinione del minore secondo la sua età e maturità.

**Il colloquio con il minore e i contatti con i familiari (a cura della struttura di accoglienza congiuntamente al tutore):**

- Raccolta informazioni sul minore (informazioni anagrafiche, provenienza e viaggio, aspettative future)
- Informativa legale: diritti dei minori non accompagnati, protezione internazionale e Regolamento Dublino, protezione sociale, rimpatri assistiti
- Avvalersi del supporto del personale specializzato (OIM e altre organizzazioni) circa la corretta procedura da seguire
- Primo contatto con il familiare e verifica di parentela (richiesta documento)
- Informazioni sul ricongiungimento e verifica della volontà di ricongiungimento da parte del parente.

**Procedura:**

- Il tutore (o il responsabile della struttura di prima accoglienza nel caso in cui il tutore non sia stato ancora nominato) **contatta la Questura** per formalizzare la richiesta di Protezione Internazionale (Art.6, co.3, L.47/2017)
- La richiesta di ricongiungimento familiare viene presentata insieme alla formalizzazione della domanda di asilo e **trasmessa dalla Questura all'Unità Dublino Italiana**
- Contestualmente, il tutore deve chiedere al Tribunale per i Minorenni di emettere, posta la decisione positiva dell'Unità Dublino interpellata, un parere favorevole al ricongiungimento familiare dello stesso.
- Entro 3 mesi l'Unità Dublino Italiana **trasmette la richiesta di presa in carico** all'ufficio Dublino del Paese in cui risiede il presunto parente
- Entro 2 mesi esame da parte dello Stato membro e trasmissione dell'esito (\*Le tempistiche possono variare).

**ESITO POSITIVO:** Dietro disposizioni dell'Unità Dublino Italiana, la Questura predispone il trasferimento del minore.

**ESITO NEGATIVO:** La richiesta di protezione Internazionale viene esaminata dal Paese in cui il minore ha presentato richiesta di asilo.

**Documentazione che si raccomanda il tutore presenti in Questura:**

- Cd. Modello C3 compilato
- Cd. Formulario Dublino
- Relazione tecnica dei Servizi sociali
- Documenti del parente attestanti l'identità dello stesso, la sua residenza nel Paese Europeo e il legame di parentela con il minore
- Decreto di apertura tutela
- Consenso scritto del tutore ad avviare la procedura di ricongiungimento familiare
- Consenso scritto del parente
- Se possibile, consenso scritto dei genitori del minore a che il figlio sia affidato al familiare presente nell'altro Stato Membro europeo
- Fotografie del minore e del parente.

# La partecipazione del minore

## 3.1 IL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE

Il Comitato per i diritti dell'infanzia ha inserito il diritto all'ascolto tra i quattro principi generali che devono guidare l'azione degli Stati e di tutti gli attori coinvolti nella protezione dei minori. Come previsto dall'art. 12, par. 1 della [Convenzione sui diritti dell'infanzia](#), infatti: *“Gli Stati parti garantiscono al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda, le opinioni del bambino essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”*.

L'ascolto delle opinioni del/della minore non costituisce solo un diritto di per sé, ma rappresenta un passaggio fondamentale nell'interpretazione e nell'attuazione di tutti gli altri diritti. Inoltre, secondo quanto rilevato dal Comitato, l'art. 12 è strettamente collegato ad altre norme della Convenzione relative a diritti civili e libertà, in particolare: all'art. 5, il quale sottolinea che i genitori, i tutori e/o altri adulti legalmente responsabili, devono fornire al/ alla minore l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei suoi diritti, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità; all'art. 13, in cui è sancita la libertà di espressione, nonché quella di ricercare, ricevere e divulgare informazioni e idee di ogni specie; all'art. 14, che prevede la libertà di pensiero, coscienza e religione; all'art. 17, dedicato al diritto all'informazione e all'accesso a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale.

Il concetto di **partecipazione** è utilizzato per descrivere processi continui che prevedono scambio di informazioni e dialogo, tra i/le minori e gli adulti, basati sul rispetto reciproco e nei quali i/le minori possano imparare come le proprie opinioni e quelle degli adulti vengono prese in considerazione e possano influenzare gli esiti dei processi decisionali. Intesa in tal modo, la partecipazione indica un **processo** in cui il coinvolgimento del/della minore non è transitorio, ma rappresenta il punto di inizio per un intenso

scambio sullo sviluppo delle politiche, dei programmi e delle misure in tutti i contesti rilevanti per la vita dei/delle minori stessi. Proprio perché si tratta di un processo di coinvolgimento attivo e informato dei/delle minori, è necessario affidarsi a **metodologie e approcci specifici**, in grado di garantire alti standard qualitativi che consentano un'effettiva partecipazione del/della minore.

D'altra parte, è importante anche rilevare che partecipare ed esprimere le proprie opinioni è un diritto del/della minore, non un obbligo e, dunque, che il processo si fonda su **basi consensuali e volontarie**.

### IL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE

Secondo [l'esperienza di UNHCR](#), l'attivazione del processo di partecipazione ed una sua applicazione effettiva comportano diversi benefici, tra i quali:

- Lo sviluppo e l'empowerment dei/delle minori, soprattutto in relazione alla conoscenza e consapevolezza dei propri diritti;
- La possibilità di migliorare le policy legate ai temi di interesse dei/delle minori;
- Può facilitare l'esercizio di una cittadinanza attiva;
- Può favorire l'acquisizione, da parte dei/delle minori, di un ruolo di agenti attivi di cambiamento;
- Permette ai/alle minori di essere effettivamente e attivamente parte dei processi decisionali, influenzandoli.

### 3.2 IL LINGUAGGIO CHILD FRIENDLY

Riuscire a dare informazioni chiare, accessibili e comprensibili ai/alle minori costituisce il prerequisito essenziale per una partecipazione effettiva e significativa. Una comunicazione di questo tipo corrisponde esattamente alla definizione di **comunicazione “child-friendly”**, o a misura di minore, che implica necessariamente un **adattamento rispetto all’età, alla maturità, al genere, alla cultura e alla lingua del/della minore**.

Occorre, comunque, considerare che ciò non comporta necessariamente più tempo, o un impiego di maggiori risorse umane o finanziarie; piuttosto, implica avere consapevolezza e rispettare il fatto che i/le minori non sono adulti in miniatura, ma hanno bisogni specifici, una particolare percezione del tempo, delle formalità, delle autorità, così come possono essere portatori di vulnerabilità e preoccupazioni personali.

Alcune componenti essenziali:

- **Ambiente** idoneo, in cui il/la minore si senta al sicuro e a proprio agio;
- **Formazione** specifica del personale, anche per quanto riguarda atteggiamenti e comportamento da tenere in presenza del/della minore;
- **Ascolto** attivo (mantenendo il contatto visivo, prestando la completa attenzione e mostrando interesse per ciò che il/la minore dice) ed **empatico** (capacità di comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva dell’altra persona);
- **Linguaggio** semplice, chiaro e comprensibile;
- Consapevolezza delle **specifiche necessità dei/delle minori**;
- Attenzione alla **comunicazione non-verbale**, incluso il riconoscimento e il rispetto delle forme di comunicazione quali il gioco, il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, il disegno e la pittura, spesso preferite dai/dalle minori;
- Trattare i/le minori con **rispetto, dignità e cura**, con modi amichevoli e cordiali;
- Dedicare **tempo** alle spiegazioni e dare tempo ai/alle minori di rispondere.

Per ulteriori suggerimenti pratici e indicazioni specifiche su come adottare una metodologia child-friendly nel dare informazioni ai/alle minori, soprattutto in contesti di migrazione, possiamo suggerire la pubblicazione del Consiglio d’Europa: [How to convey child-friendly information to children in migration](#).

### IL LINGUAGGIO CHILD-FRIENDLY

## COMUNICAZIONE E PROCEDURE CHILD-FRIENDLY



## I TRE LIVELLI DI COMUNICAZIONE



Secondo Albert Mehrabian (i tre livelli di comunicazione):

- **Il 55%** del messaggio comunicativo è dedotto dal **linguaggio non verbale** (gesti, mimica facciale, postura);
- **Il 38%** dagli aspetti **para verbali** (tono, ritmo, timbro della voce);
- **Il 7%** dal contenuto **verbale**.



### 3.3 IL COLLOQUIO CON IL MINORE

Nel sistema italiano, la normativa prevede che sia il personale qualificato della struttura di prima accoglienza a svolgere, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente, un **colloquio** con il/la minore, in modo da approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione (art. 19 bis D.Lgs 142/2015).

Sebbene la normativa faccia riferimento a un singolo colloquio, è opportuno ritenere che un singolo incontro potrebbe non essere sufficiente a delineare la personalità e i bisogni del/della minore, pertanto si dovrebbe essere portati a pensare a più colloqui conoscitivi, seppure sempre cercando di evitare, come si diceva, interviste multiple (rispetto a informazioni già raccolte e registrate) e i connessi rischi di ri-traumatizzazione del/della minore.

Il colloquio con il/la minore, inoltre, ha un ruolo centrale anche all'interno della procedura di **identificazione** e nell'eventuale avvio di procedure di accertamento dell'età, posto che durante tale occasione potrebbero emergere o venire risolti dubbi relativi all'età dichiarata. Nel [Commento generale n. 6](#), relativo ai/alle minori non accompagnati o separati, il Comitato per i diritti dell'infanzia raccomanda che i colloqui iniziali siano condotti in modo consono all'**età** dell'intervistato, prestando attenzione al **genere**, oltre che in una **lingua** compresa dal/dalla minore. Secondo tali raccomandazioni, inoltre, l'intervista deve essere condotta da **professionisti qualificati** per la raccolta dei dati personali e della storia sociale del/della minore

Inoltre, la normativa nazionale prevede che tutte le informazioni raccolte sul/sulla minore debbano confluire in un'unica **cartella**, da condividere con i Servizi sociali del Comune di destinazione e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente (art. 9, Legge n. 47/2017).

Considerato che, secondo la norma citata, la compilazione della cartella sociale deve evidenziare *“elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato”* si può dedurre che tale documento debba essere inteso come lo strumento di raccolta delle informazioni necessarie per provvedere ad una **valutazione e determinazione del superiore interesse** del minore nell'ambito del suo percorso di accoglienza.

### IL COLLOQUIO CON IL/LA MINORE

Il colloquio deve essere effettuato da **personale qualificato**.

Potranno essere necessari più colloqui tuttavia è raccomandabile evitare di sottoporre il/la minore ad un numero eccessivo di colloqui al fine di evitare di esporre il/la minore al rischio di stress.

**Essenziale lo scambio di informazioni fra gli operatori al fine di evitare il ripetersi delle medesime domande**

#### Elementi essenziali:

- Linguaggio child friendly
- Informazioni sul contesto di provenienza del/della minore
- Informazioni sul suo stato di salute
- Informazioni sulla famiglia
- Rilevazione di bisogni specifici
- Rilevazione di traumi subiti
- Informazioni sul suo progetto migratorio
- Informazioni sul viaggio
- Rilevazioni di rischi in caso di rientro nel paese di origine.

## SCHEDA 11. LO SPAZIO A MISURA DEL MINORE

Alcuni suggerimenti per rendere il centro di accoglienza

Lo scopo è creare uno spazio nel quale i/le minori essi possano sentirsi a loro agio, prendere parte ad attività di gruppo e socializzare fra loro.

### 1. Spazio Ludico ricreativo:

Ogni progetto dovrebbe avere una stanza/spazio dedicato esclusivamente ad attività ludico-ricreative.

Lo spazio utilizzato dovrebbe avere abbastanza spazio per muoversi facilmente e lavorare in modo indipendente in piccoli spazi

La stanza dovrebbe avere pareti attrezzate per appendere cartelloni e disegni

Nella stanza dovrebbero esserci matite, pennarelli colorati, carta per disegno e cartelloni

Durante le attività di partecipazione dovrebbe sempre essere allestito uno spazio con bibite e qualcosa da mangiare

### 2. Spazi per i colloqui privati

Lo scopo è creare degli spazi dove il/la minore possa sentirsi sicuro e percepire il senso di riservatezza durante i colloqui

La stanza dovrebbe essere arredata in modo da non incutere timore: oltre al tavolo, le pareti dovrebbero essere allestite con materiale informativo preparato secondo un approccio child friendly (mappe, disegni, messaggi informativi).

### 3. Spazi/box per meccanismi di consultazione, reclamo e riscontro

I meccanismi di consultazione sono un'espressione diretta del diritto dei/delle minori alla partecipazione. Questi meccanismi sono fondamentali per assicurarsi che i servizi incontrino i bisogni dei beneficiari. Inoltre, costituiscono uno strumento fondamentale per la correzione di eventuali errori e anche per garantire la protezione da abusi e maltrattamenti

## ALLEGATI 1

CHECK LIST SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER UN'ADEGUATA VALUTAZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE DURANTE LA SUA PERMANENZA NELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA

Prima settimana di permanenza			
Ingresso in struttura	ATTIVITÀ	FATTO	NON FATTO
	Segnalazioni alle Autorità competenti a seguito dell'ingresso in struttura	☺	☹
	Redazione scheda anagrafica	☺	☹
	Screening medico-sanitario	☺	☹
	Primo colloquio conoscitivo	☺	☹
	Prima Informativa legale	☺	☹
	Contatti con i famigliari	☺	☹
	Inviata richiesta di apertura di tutela	☺	☹
	Raccolta degli indicatori di vulnerabilità	☺	☹
	Presi contatti con la Questura competente per la finalizzazione delle procedure di identificazione e rilascio permesso di soggiorno per minore età	☺	☹
	Avviata redazione Piano di accoglienza integrato	☺	☹

Dalla seconda settimana di permanenza			
Presa in carico	ATTIVITÀ	FATTO	NON FATTO
	Iscrizione SSN	☺	☹
	Colloqui conoscitivi con assistente sociale/educatore e redazione scheda sciale	☺	☹
	È stata approfondita la situazione familiare del/della minore	☺	☹
	Informativa legale individuale e redazione scheda legale con annessa valutazione del superiore interesse del minore in riferimento al percorso amministrativo avviato	☺	☹
	(Eventuali) colloqui di approfondimento con la psicologa e redazione scheda psicologica	☺	☹
	Redazione diario di incontri di equipe	☺	☹
	Aggiornamento Piano Accoglienza integrato	☺	☹
	Avvio corsi lingua italiana	☺	☹
	Attività/Moduli di partecipazione	☺	☹
	Ascolto e raccolta del parere del/della minore rispetto alle attività proposte	☺	☹

Alla scadenza dei termini di legge per la permanenza nelle strutture di prima accoglienza			
Trasferimento	ATTIVITÀ	FATTO	NON FATTO
	Redazione della relazione multidisciplinare integrata con la valutazione del superiore interesse del minore in riferimento alle attività svolte	☺	☹
	Segnalazioni al Servizio Centrale	☺	☹
	Preparazione del/della minore al trasferimento	☺	☹
	Follow-up del percorso	☺	☹

VALUTAZIONE/BILANCIO INTERVENTO			
ATTIVITÀ	POSITIVO	DA MIGLIORARE	NEGATIVO
Approccio multidisciplinare e scambio informazioni all'interno dell'equipe	☺	☹	☹
Approccio olistico ed adeguata conoscenza del/della minore	☺	☹	☹
Il/La minore ha avuto l'opportunità di esprimere il proprio parere in riferimento alle procedure e alle attività proposte	☺	☹	☹
Tenuta fascicolo e raccolta informazioni	☺	☹	☹
Nel complesso, le attività messe in atto dall'equipe sono state assunte avendo come considerazione preminente il superiore interesse del minore	☺	☹	☹
Raccordo con gli attori istituzionali	☺	☹	☹

## ALLEGATI 2

CHECK LIST SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE STANDARD CONCERNENTI L'INFORMAZIONE ED IL SUPPORTO LEGALE PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ACCESSO ALLA PROCEDURA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE		
ATTIVITÀ	FATTO	NON FATTO
È stata fatta <b>una tempestiva comunicazione</b> alla Questura competente per una pronta formalizzazione della domanda con specifica richiesta di presenza di un interprete della lingua madre del/della minore	☺	☹
Il/La minore è stato adeguatamente informato sui diversi passaggi della procedura di protezione internazionale	☺	☹
Il/La minore è stato aiutato a comprendere la funzione del modulo C3	☺	☹
Nel modulo C3 è stato indicato correttamente la lingua madre parlata dal/dalla minore e richiesto l'interprete <i>ad hoc</i>	☺	☹
Ove opportuno, nel modulo C3 è stata indicata la specifica su <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricongiungimento Familiare ai sensi del Regolamento Dublino</li> <li>- Procedura di ricollocamento</li> </ul>	☺	☹

RAPPORTI CON LA COMMISSIONE TERRITORIALE E ATTIVITÀ ISTRUTTORIA		
ATTIVITÀ	FATTO	NON FATTO
Alla Commissione Territoriale è stato comunicato il provvedimento della nomina di tutore	☺	☹
Ove necessario, alla Commissione Territoriale è stato richiesto il rinvio dell'audizione	☺	☹
Ove necessario, alla Commissione Territoriale è stata inviata la relazione con la quale si indicano le ragioni specifiche per le quali si ritiene opportuno la presenza di personale di sostegno durante l'audizione	☺	☹
Eventuale invio di comunicazioni ritenute opportune alla Commissione Territoriale	☺	☹
Il/La minore è stato adeguatamente informato e preparato in vista dell'intervista davanti la Commissione Territoriale	☺	☹
E' stato adeguatamente preparato il fascicolo istruttorio contenente il profilo e la vicenda personale del/della minore e informazioni sul paese di origine	☺	☹
Il fascicolo istruttorio è stato inviato alla Commissione Territoriale con congruo anticipo rispetto al giorno dell'intervista	☺	☹
Il tutore ha interagito con il/la minore e con gli operatori durante la fase di preparazione all'intervista presso la Commissione Territoriale	☺	☹



AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE E COMUNICAZIONE DEL RISULTATO		
ATTIVITÀ	FATTO	NON FATTO
Il/La minore è stato accompagnato nella sede della Commissione Territoriale	☺	☹
Al/Alla minore è stata assicurata la presenza del personale di sostegno come richiesto preventivamente alla Commissione Territoriale	☺	☹
Il tutore ha accompagnato il/la minore in Commissione Territoriale ed ha assistito all'audizione	☺	☹
Al/Alla minore è stato comunicato il contenuto della decisione della Commissione Territoriale e le relative motivazioni con un linguaggio adeguato alla minore età e alla sua capacità di scernimento	☺	☹

VALUTAZIONE/BILANCIO INTERVENTO			
ATTIVITÀ	POSITIVO	DA MIGLIORARE	NEGATIVO
Il/la minore ha ricevuto un'adeguata informativa sulla procedura di protezione internazionale in Italia	☺	☹	☹
Il fascicolo istruttorio è stato adeguatamente predisposto	☺	☹	☹
Sono state inviate preliminarmente le comunicazioni ritenute opportune alla commissione	☺	☹	☹
Il/La minore ha avuto l'opportunità di esprimere il proprio parere in riferimento alle attività durante le tappe della procedura	☺	☹	☹
Al/Alla minore è stato comunicato in modo adeguato e secondo una metodologia child-friendly la decisione della commissione territoriale	☺	☹	☹

# Materiale di approfondimento

Ministero dell'Interno, Linee Guida per le strutture di prima accoglienza, procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore

Ministero dell'Interno, Cartella personale

UNHCR, Procedure Operative Standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e separati ospitati nelle strutture di prima accoglienza

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, FAQ - richiesta di parere ai sensi dell'art. 32, comma 1 bis del D.lgs. 286/98

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Linee – Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età

AGIA - UNHCR, L'ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia, 2019

Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale, 2018

Ministero dell'Interno - UNHCR, L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, 2017

Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza Partecipazione dei bambini e dei ragazzi Dossier”, 2017

UNHCR, La ricerca di informazioni sui paesi di origine dei rifugiati (2016)

UNHCR-UNICEF Sani e Salvi. 2014

UNHCR, L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 2014

UNHCR, Linee guida sulle richieste di asilo dei minori (2009)

Nota dell'UNHCR La protezione sussidiaria secondo la 'Direttiva Qualifiche' nel caso di persone minacciate da violenza indiscriminata, 2008

UNHCR, LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE "Appartenenza ad un determinato gruppo sociale, 2002

UNHCR, MANUALE SULLE PROCEDURE E SUI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO, 1979

\*\*\*

Children and Youth page on Refworld

UNHCR, Live, Learn and Participate, October 2019.

UNICEF, UNHCR and IOM, At a crossroads: Unaccompanied and separated children in their transition to adulthood in Italy, 2019.

UNHCR, Destination Anywhere, 2019.

UNHCR, Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests of the Child, November 2018

EASO, Practical Guide on age assessment, 2018

CoE, How to convey child-friendly information to children in migration, 2018

UNHCR, Options paper on alternatives to detention for children and families, 2015

Inter-agency guidelines for case management & child protection, 2014

CRC/C/GC n. 14, 2013

UNHCR, Listen and Learn, 2012

GPC, Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, 2012

UNHCR Framework for Children, 2012

CRC/C/GC n. 12, 2009

CRC/C/GC n 6, 2005

ICRC, Guiding principles on UASC, 2004

UNICEF A Practical Guide for Developing Child Friendly Spaces

# Ringraziamenti



IOM - OIM

Si ringrazia IOM per il contributo nella redazione della scheda tematica riguardante il ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento Dublino III.





1. Nell'ambito del "Progetto Supporto Multi Azione n. 1494 finanziato da FAMI 2014-2020"
2. Linee Guida per le strutture di prima accoglienza, procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore (Dicembre 2015); Procedure Operative Standard (Dicembre 2015) concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e separati ospitati nelle strutture di prima accoglienza; n. 4 documenti relativi alla tematica delle **Buone Prassi (Mappatura delle Buone Prassi-** Agosto 2016-; **Proposta sulla metodologia per l'individuazione di Buone Prassi** nel sistema di prima accoglienza temporanea per minori stranieri non accompagnati-2017- ; **Aggiornamento del Documento di Buone Prassi** –Dicembre 2018-; **Aggiornamento del documento di Proposta sulla metodologia per l'individuazione di Buone Prassi** nel sistema di prima accoglienza temporanea per minori stranieri non accompagnati, Uno Strumento di Monitoraggio – aprile 2019-), Guida per i Minori Stranieri non Accompagnati (Dicembre 2015); **2 check-list** volte a facilitare un'effettiva e corretta applicazione delle "Linee Guida per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore" ("Linee Guida") e delle "Procedure Operative Standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e separati ospitati nelle strutture di prima accoglienza" ("SOPs") Luglio 2017; **Documento di Mappatura dei Servizi** – Luglio 2017-; **Video Informativo per minori tradotto** in 5 lingue - dicembre 2017-; **Guida Metodologia sulle attività di partecipazione** per le strutture di prima accoglienza per minori non accompagnati in Italia – Dicembre 2019-.
3. D.lgs. 142/2015; L. 47/2017; D.M. Ministero Interno 1° settembre 2016
4. [http://www.interno.gov.it/sites/default/files/avviso\\_fami\\_ij\\_accoglienza\\_msna.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/avviso_fami_ij_accoglienza_msna.pdf)
5. Vedi nota n. 2

